



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

**Ordinanza del Sindaco
contingibile e urgente
n. 32 del 26 ottobre 2020**

Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e di contrasto per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura al pubblico degli Uffici comunali per i giorni 26 e 27 ottobre 2020 per la sanificazione e la disinfezione.

Il Sindaco

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione Siciliana;

VISTO l'art.50, commi 4, 5, 7 e 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, che recitano:
“4. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

7. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art .117 dispone: “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

VISTI:

- la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita in Sicilia;
- la L. R. n. 26/93;
- il T.U. E .L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;
- l'O. R. EE. LL.;
- l'articolo 54 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

ritenuto necessario e improrogabile di assicurare il più ampio contrasto alla diffusione del contagio e a difesa della salute pubblica, anche con la sanificazione e disinfezione dei locali del Municipio;

ritenuto di dovere procedere, in via precauzionale, alla sanificazione e disinfezione dei locali della Sede Municipale di Via Roma, n. 142, come indicato dai Protocolli di sicurezza Governativi in materia di misure di prevenzione e di contrasto all'emergenza COVID – 19;

ritenuto che una efficace, approfondita e completa disinfezione richiede un tempo per la

preparazione degli ambienti e la realizzazione delle attività e l'aerazione dei locali;

considerato che, conseguentemente, risulta necessario disporre la chiusura degli Uffici comunali ubicati nella predetta Sede del Comune da lunedì 26 a martedì 27 ottobre 2020, periodo in cui si svolgeranno le attività di sanificazione e disinfezione e si realizzerà l'aerazione degli stessi locali, prima della fruizione degli stessi locali da parte dei Dipendenti comunali e da parte dei Cittadini;

considerato che si possa e si debba garantire l'ordinario svolgimento delle attività intestate alla competenza istituzionale del Comune che vengono erogate all'esterno della Sede del Comune;

ritenuto, altresì, di dovere garantire l'erogazione del servizio di polizia municipale, dei servizi di pronta reperibilità dell'Ufficio di stato civile per le attività non rinviabili;

considerato che il Responsabile dell'area tecnica ha provveduto a porre in essere gli adempimenti gestionali relativi all'individuazione dell'operatore economico in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di legge, a cui affidare il servizio di sanificazione delle sedi degli uffici comunali;

ORDINA

- la chiusura degli Uffici comunali ubicati nella Sede del Comune di Via Roma, n. 142, da lunedì 26 a martedì 27 ottobre 2020, periodo in cui si svolgeranno le attività di sanificazione e disinfezione e si realizzerà l'aerazione degli stessi locali;

- di assicurare e svolgere i servizi erogati all'esterno della Sede del Comune, quali, ad esempio, la polizia municipale, i servizi cimiteriali, il servizio idrico, le attività esterne dell'Ufficio tecnico;

- di assicurare la pronta reperibilità dell'Ufficio di stato civile per lo svolgimento delle attività non rinviabili a mercoledì 28 ottobre 2020;

- di specificare che gli uffici comunali oggetto della predetta sanificazione e disinfezione riprenderanno il normale funzionamento a partire da mercoledì 28 ottobre 2020;

- di incaricare il Responsabile dell'Area tecnica di provvedere per gli adempimenti gestionali relativi all'individuazione dell'operatore economico in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di legge, a cui affidare il servizio di sanificazione e disinfezione delle sedi degli uffici comunali;

La presente Ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Santo Stefano Quisquina.

La presente ordinanza viene trasmessa a Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Agrigento, al Comando della Stazione Carabinieri di Santo Stefano Quisquina.

Il Sindaco
Rag. Francesco Cacciatore

